



TRIBUNALE DI PIACENZA
Ufficio Fallimentare

R.G. 2/2013
Rep e 638/2013

N. 2/13 R.G.

Il Tribunale di Piacenza,
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

d.ssa Marina Marchetti	Presidente
dott. Maurizio Boselli	Giudice relatore
dott. Giuseppe Bersani	Giudice

nel procedimento instaurato da E. LIBELLI spa, con sede in Piacenza, via Caorsana 38, per l'omologazione ex art. 182-bis co.1 l.f. dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto in data 8.3.2013 e pubblicato nel Registro delle imprese il 9.3.2013, nonché per la declaratoria di prededucibilità ex art. 182-quater l.f. di finanziamenti bancari da erogare in esecuzione del piano di risanamento e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, che prevedono la continuità aziendale;

premesso che;

- E. LIBELLI spa ha depositato in data 25.10.2012 ricorso ai sensi dell'art. 161 co.6 l.f., documentando il proprio stato di crisi e chiedendo l'assegnazione di termine per la presentazione del piano concordatario ovvero di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis l.f.;
- che il Tribunale di Piacenza, competente per territorio in ragione della dislocazione della sede sociale, ha assegnato un primo termine di 60 giorni, prorogato di ulteriori 60 giorni;

rilevato che:

- la domanda di omologazione è stata tempestivamente depositata ed è corredata di tutta la documentazione richiesta dagli artt. 161 e 182-bis l.f.;
- l'accordo prodotto risulta stipulato con creditori che rappresentano oltre l'80% dei crediti, come si evince anche dalla relazione indicata dall'art. 182-bis co.1 l.f.;
- sono stati effettuati gli adempimenti pubblicitari previsti;
- nei termini di legge non risulta presentata alcuna opposizione avverso l'accordo di ristrutturazione, giusta attestazione della Cancelleria fallimentare;

ritenuto che:

- la relazione redatta ex art. 182-bis co.1 l.f. dalla d.ssa Daniela SAVI è congruamente motivata con riferimento alla veridicità dei dati aziendali ed all'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione del debito, nonché alla idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei;
- che il piano industriale e finanziario presentato dalla società e gli accordi di ristrutturazione del debito che vi si innestano, intervenuti con il ceto bancario e con l'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 182-ter l.f., consentono ragionevolmente di prevedere la prosecuzione dell'attività aziendale e la salvaguardia del livello occupazionale;
- non sussistono condizioni ostative all'omologazione del predetto accordo;

ritenuto inoltre, quanto alla richiesta pronuncia della prededucibilità dei finanziamenti bancari che CARIPARMA e BANCA DI PIACENZA si sono dichiarate disponibili ad erogare in esecuzione del piano industriale e delle obbligazioni assunte con l'accordo di ristrutturazione dei debiti, che i crediti originati da tali finanziamenti sono prededucibili per l'espressa disposizione di cui all'art. 182-bis co.1 l.f., laddove nel decreto di omologazione va dichiarata unicamente, ai sensi dell'art. 182-bis co.2 l.f., la prededucibilità dei crediti relativi a finanziamenti erogati prima o contestualmente al deposito della domanda di omologa, ricadendo i finanziamenti successivi previsti nell'accordo di ristrutturazione sotto la disciplina di cui all'art. 182-bis co.1 l.f., con la conseguente prededucibilità ex lege;

P.Q.M.

visto l'art. 182-bis l.f.,

OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da E. LIBELLI spa, con sede in Piacenza, via Caorsana 38, pubblicato nel Registro delle imprese il 9.3.2013;

MANDA la Cancelleria per gli adempimenti.

Piacenza, 13.5.2013

Il Giudice estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE
AUFIERI Dott. Vincenzo

Depositato in Cancelleria

oggi 14/5/2013
IL CANCELLIERE
Dr. Vincenzo AUFIERI